



COMUNE DI CELLARA

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consiglio comunale

ORIGINALE

COPIA

N. 9
Data 30/05/2022

Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe della TARI

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di maggio, alle ore diciannove e quaranta minuti, nell'apposita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Consiglieri	Presenti
1	CONTE Vincenzo	SI
2	SPADAFORA Domenico	NO
3	PERRI Santo	SI
4	SPADAFORA Dora	SI
5	SPADAFORA Gianluigi	SI
6	NICOLETTI Silvana	SI
7	VENTURA Francesca	NO
8	VIZZA Sebastiano Franco	SI
9	ALTOMARE Emanuela	SI
10	FUOCO Valentina	NO
	TOTALE	7

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Vincenzo Conte, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale Avv. Carmelo Bonavita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

CONSIDERATO pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR- 2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già indicata all'art. 6 della deliberazione ARERA n.443/2019, ora stabilita dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRECISATO che:

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF "grezzo";
- l'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO) coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:
- la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2;
- la redazione della parte di competenza della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione di pertinenti determinazioni nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;

- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni", ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 7 della deliberazione n.363/2021;
- l'ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cellara non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal Comune;

DATO ATTO che il Comune di Cellara, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha preso atto dei dati contenuti nei PEF "grezzi" ricevuti dai soggetti gestori, ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, mentre per sopperire ai casi di mancanza del PEF "grezzo" e dei relativi dati, gli uffici preposti hanno indicato le componenti quantitative sulla base dei dati presuntivi a propria disposizione, come da disposizione da parte dell'Autorità di controllo;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RILEVATO che al comma 5-quinquies dell'articolo 3 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, prescindendo dal termine di approvazione del Bilancio di Previsione. In applicazione dell'art. 3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021 il termine per le deliberazioni Tari viene prorogato al 31 maggio 2022 (termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024);

CONSIDERATA la predisposizione del PEF 2022-2025 allegato alla presente relazione di cui è parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato, alla deliberazione ARERA n. 363/2021 prevede per il Comune di Cellara un incremento nella misura massima dell'5,60% del Piano Finanziario TARI 2021 e dell'1,6% per gli anni successivi rispetto ai PEF dell'anno precedente;

PRESO ATTO che il costo complessivo del servizio determinato nel Piano Finanziario TARI 2022 ammonta ad €58.076,00 di cui €58.076,00 derivanti dal gettito tariffario;

PRESO ATTO che sulla somma di €58.076,00 è stato articolato il gettito tariffario TARI 2022, come da documentazione allegata alla presente relazione di cui è parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il costo totale di €.58.076,00 è stato così ripartito tra le categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Costi totali per Utenze Domestiche = €. 54.010,68
- Costi totali per Utenze Non Domestiche = €. 4.065,32

PRESO ATTO che alle tariffe va applicato il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTE le dichiarazioni di veridicità allegate rese ai sensi del d.P.R. 445/00, compresa quella sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

PRESO QUINDI ATTO ai sensi di tutte le disposizioni richiamate, che con la presente deliberazione di Consiglio, il Comune di Cellara quale Ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione ARERA, provvede alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nelle disposizioni normative emanate da ARERA;

DATO ATTO che, sulla base della normativa vigente, il presente provvedimento e il suddetto Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e relativi allegati verranno trasmessi dal Responsabile del Settore competente all'ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Cellara), come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

PRESO ATTO che permane, per quanto alle tariffe della TARI, l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

VISTO l'**allegato (A)** prospetto di determinazione **delle tariffe domestiche e non domestiche** per l'anno 2022;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000; VISTO il D.lgs n. 118/2011; VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATI gli altri riferimenti di legge regolanti la fattispecie;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

ACQUISITO il prescritto parere da parte dell'Organo di revisione;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI VALIDARE il presente Piano Economico Finanziario e PRENDERE ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario;

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e il Piano Economico Finanziario 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022, e i documenti ad esso allegati, quali parti integranti e sostanziali;

DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario 2022 ammonta ad 58.076,00 di cui 58.076,00 derivanti dal gettito tariffario;

DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l'anno 2022, di cui **all'allegato (A)** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

DI DARE ATTO che l'applicazione delle tariffe TARI garantisce in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

DI DEMANDARE all'Ufficio competente la trasmissione del presente provvedimento e del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Cellara), come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di DARE ATTO, altresì, che il presente atto viene pubblicato sul Portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97;

Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione

Per la regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Nuccio Nicoletti

Per la regolarità contabile
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Nuccio Nicoletti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Sig. Vincenzo Conte

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Carmelo Bonavita

Il sottoscritto, sulla base del referto automatizzato d'avvenuta pubblicazione generato dal programma di gestione dell'albo pretorio on line, avente effetto di pubblicità legale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla Residenza comunale, li **13/06/2022**

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Carmelo Bonavita

Il sottoscritto, visto il referto informatico n. **99** rilasciato dal servizio pubblicazione on line,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **13/06/2022** al **28/06/2022** ed è divenuta esecutiva oggi se

dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*,

ovvero

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla Residenza comunale, li **13/06/2022**

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Carmelo Bonavita

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO



Il Segretario Comunale

Avv. Carmelo Bonavita